

DELIBERAZIONE 21 FEBBRAIO 2013
70/2013/E/RHT

INTIMAZIONE AD ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI DIVIETO DI TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE IRES SUI PREZZI AL CONSUMO (COSIDDETTA “ROBIN HOOD TAX”)

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 febbraio 2013

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- l’articolo 2638 del Codice civile, rubricato “Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza”;
- il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (di seguito: decreto legislativo 68/01), recante “Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78”;
- gli articoli 27, comma 15 e 56, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”;
- l’articolo 81, commi 16 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: decreto-legge 112/08);
- l’articolo 7, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01), di emanazione del “Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, a norma dell’articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 481/95”;
- le sentenze del Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 luglio 2011, n. 4388/2011 e 15 settembre 2011, nn. 5150 e seguenti;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 13 luglio 2009, VIS 68/09 (di seguito: deliberazione VIS 68/09);
- la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2005, n. 273/05, recante approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l’Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa);
- la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2012, 394/2012/E/Rht (di seguito: deliberazione 394/2012/E/Rht);

- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 571/2012/A;
- la nota del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, Gruppo Lavori Pubblici ed Energia, II Sez., del 14 novembre 2011 (prot. Autorità n. 29916 del 17.11.2011).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 81, comma 18, del decreto-legge 112/08 attribuisce all’Autorità il compito di vigilare sulla puntuale osservanza, da parte degli operatori economici interessati, del divieto di traslare sui prezzi al consumo l’onere derivante dalla maggiorazione d’imposta introdotto dal comma 16 del medesimo articolo (di seguito: divieto di traslazione d’imposta);
- con deliberazione 394/2012/E/Rht, l’Autorità ha proposto il “Riordino delle disposizioni in materia di vigilanza sulla puntuale osservanza del divieto di traslazione della maggiorazione d’imposta di cui all’articolo 81, comma 18, del decreto-legge 112/08, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133
- al fine di vigilare sulla puntuale osservanza del divieto di traslazione, agli operatori tenuti al rispetto del divieto, l’Autorità ha richiesto con la deliberazione 394/2012/E/Rht, di trasmettere le informazioni e i documenti di cui all’art. 3 della medesima deliberazione, secondo le modalità indicate al successivo articolo 8;
- l’articolo 8, della deliberazione 394/2012/E/Rht prevede che tutti i dati contabili, i documenti e le informazioni, di cui al precedente articolo 3, devono essere trasmessi mediante il Sistema Informativo, accessibile attraverso il sito internet dell’Autorità;
- l’articolo 9, della deliberazione 394/2012/E/Rht prevede che, fatti salvi i casi previsti dall’articolo 2638 del Codice civile, la mancata ottemperanza agli obblighi informativi rappresenta presupposto per l’irrogazione da parte dell’Autorità di sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95 e per l’avvio delle attività ispettive, di cui all’articolo 7, della medesima;
- le società elencate al punto 1) dell’Allegato A al presente provvedimento non hanno adempiuto ad alcuno degli obblighi informativi richiesti dalla deliberazione 394/2012/E/Rht;
- le società elencate al punto 2) dell’Allegato A al presente provvedimento hanno adempiuto solo parzialmente agli obblighi informativi richiesti dalla deliberazione 394/2012/E/Rht;
- le società elencate al punto 3) dell’Allegato A al presente provvedimento non hanno adempiuto ad alcuno degli obblighi informativi previsti dalla deliberazione 394/2012/E/Rht e sono state oggetto degli approfondimenti, richiesti con deliberazione VIS 68/09, svolti dal Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza;
- in riscontro a quanto disposto dalla deliberazione VIS 68/09, il Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, con nota del 14 novembre 2011 (prot. Autorità n. 29916 del 17 novembre 2011), ha comunicato che dalle verifiche effettuate, per le società di cui al precedente alinea, sussistono i requisiti di legge

ai fini dell'assoggettività all'addizionale di imposta ed alla conseguente vigilanza dell'Autorità sul divieto di traslazione;

- a partire dal 2009, l'Autorità ha intimato ad adempiere agli obblighi informativi previsti dall'articolo 3 della deliberazione 394/2012/E/Rht 62 operatori ed ha avviato procedimenti sanzionatori nei confronti di 15 soggetti inadempienti.

RITENUTO CHE:

- sia necessario intimare, alle società elencate nell'Allegato A, di far pervenire all'Autorità, secondo le modalità indicate all'articolo 8, della deliberazione 394/2012/E/Rht, i dati e la documentazione richiesti dalla medesima deliberazione e non ancora trasmessi

DELIBERA

1. di intimare, ai sensi dell'articolo 7, del d.P.R. 244/01, alle società elencate nell'Allegato A al presente provvedimento, di trasmettere entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione dello stesso, le informazioni e i documenti richiesti all'articolo 3, della deliberazione 394/2012/E/Rht, secondo le modalità di cui al successivo articolo 8;
2. di prevedere, ai sensi dell'art. 9, della deliberazione 394/2012/E/Rht, che, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 2638 del Codice civile, la mancata ottemperanza a quanto disposto nel precedente punto 1 costituisca presupposto per l'avvio di un'istruttoria formale volta all'adozione di un provvedimento di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
3. di comunicare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alle società elencate nell'Allegato A;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

21 febbraio 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni